

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4081

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO, BONOMI, TRUZZI, COLLESELLI, LUCIFREDI, DE MEO, STELLA, DE MARZI, DI GIANNANTONIO, MERENDA, GHIO, FORNALE, CERUTTI, BOTTARI, BUFFONE, GERBINO, VIALE, DAGNINO, BONAITI, DE PONTI, HELFER, RICCIO, DE LEONARDIS, ARMANI, ZUGNO, PALA, RADI, FRANZO, PREARO, BALDI, RINALDI, BIANCHI FORTUNATO, NEGRARI, SGARLATA

Presentata il 18 maggio 1967

Norme sull'elettrificazione rurale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'elettrificazione rurale è da molti anni presente all'attenzione degli organi governativi ed è stato oggetto di numerosi interventi da parte dello Stato, i quali hanno indubbiamente contribuito a ridurre progressivamente nel tempo l'entità del fenomeno dell'insufficienza dei servizi elettrici nelle zone rurali. Il problema peraltro non è ancora risolto, né, date le sue dimensioni e la sua complessità, si può ragionevolmente sperare in una facile ed immediata soluzione. D'altra parte, per l'evidente importanza sociale ed economica che esso riveste, è necessario affrontarlo con grande sollecitudine e impegno, ricorrendo a provvedimenti più incisivi e soprattutto più organici di quelli adottati in passato per accelerare al massimo in particolare il processo di allacciamento alla rete elettrica delle case rurali ancor prive di energia.

Tale allacciamento non solo assicurerà agli abitanti di quelle case più civili condizioni di vita, ma costituirà un importante passo avanti nella soluzione globale del problema dell'elettrificazione agricola, il cui obiettivo finale è quello di realizzare un sempre

più esteso ed efficace impiego dell'energia elettrica nell'agricoltura e nelle attività collaterali.

IL PROBLEMA.

L'allacciamento alla rete elettrica nazionale delle abitazioni rurali ancora non servite comporta spese assai ingenti. Si tratta infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, di case sparse, situate in posizione isolata e talora di difficile accesso. Né, di fronte alle ingenti spese necessarie all'allacciamento, si hanno adeguati ricavi dalla vendita dell'energia elettrica: l'esperienza ha dimostrato che i consumi unitari delle utenze rurali sono bassissimi, cosa questa del resto pienamente comprensibile quando si consideri l'assai modesto tenore di vita delle popolazioni rurali.

È evidente che in tali condizioni l'Enel, al quale la legge istitutiva non impone al proposito alcun specifico obbligo e che invece è tenuto a rispettare criteri di economia di gestione, non può assumersi da solo il grave onere che l'operazione comporta e che le utenze rurali a loro volta non sono certo in grado di affrontare.

D'altra parte il problema dell'allacciamento delle abitazioni rurali ancora prive del servizio elettrico è essenzialmente un problema di carattere sociale.

La disponibilità di energia elettrica nelle abitazioni è infatti un elemento condizionante del tipo di vita che vi può essere svolto. La sua mancanza costringe le famiglie a perpetuare abitudini di vita al giorno d'oggi inaccettabili, limita l'orizzonte culturale accessibile e conseguentemente le stesse possibilità di elevamento economico e sociale e, da ultimo, può costituire un motivo determinante dell'abbandono indiscriminato di certi tipi di insediamento con ripercussioni che talora risultano svantaggiose per tutta la comunità nazionale.

Pertanto una soluzione del problema può e deve essere trovata chiamando l'intera collettività nazionale ad addossarsi la parte preponderante degli oneri relativi alle spese necessarie per realizzare gli allacciamenti.

Già all'epoca della nazionalizzazione dell'industria elettrica italiana era stata sottolineata, nel quadro di una politica nazionale dell'energia elettrica, l'esigenza di assicurare l'elettrificazione, l'ammodernamento e il progresso dell'agricoltura.

La volontà politica di affrontare questi problemi è manifestamente ribadita nel Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, ove, con riferimento al settore agricolo, si sostiene l'opportunità di promuovere, tra l'altro, il miglioramento dei servizi per assicurare più civili condizioni di vita alle popolazioni rurali, e si fa particolare riferimento alle esigenze connesse alla diffusione della elettrificazione nelle campagne.

Un concreto, seppure parziale, strumento di attuazione della suddetta volontà politica è costituito dalla nuova legge del Piano verde recentemente approvata dal Parlamento, che stabilisce una serie di interventi dello Stato per lo sviluppo dell'elettrificazione agricola.

Le misure previste dal Piano verde non sono però sufficienti a risolvere il problema: è necessario che lo Stato, tenuto conto dell'urgenza del problema e valutato l'impegno globale che esso comporta, riconosca all'elettrificazione rurale un carattere di priorità e intervenga con un provvedimento organico atto a portare, entro un ragionevole arco di tempo, a tutta la gente dei campi i benefici del servizio elettrico.

Ambito dell'elettrificazione. — I criteri ispiratori dell'intervento dello Stato per l'elet-

trificazione rurale devono basarsi anzitutto sulla considerazione che la destinazione di risorse collettive a vantaggio di particolari, per quanto estese, categorie ha ovviamente una giustificazione solo entro i limiti in cui essa serve ad assicurare a tali categorie un servizio sociale indispensabile per elevarne le condizioni di vita a un livello accettabile. Il provvedimento deve cioè sanare gli squilibri sociali esistenti in questo campo e non creare situazioni di privilegio, né sottrarre allo Stato, in misura non giustificabile, riserve che più utilmente possono essere destinate ad altri investimenti produttivi o sociali.

Inoltre è necessario che vi sia una assoluta certezza del diritto e quindi l'intervento legislativo in materia di elettrificazione rurale deve precisare quale tipo e quale livello di servizio si intende assicurare, a quali tipi di insediamenti ed entro quali limiti territoriali.

L'obiettivo primo dell'intervento deve essere quello di fornire energia elettrica per usi di illuminazione ed usi elettrodomestici, nella misura e con le caratteristiche minime indispensabili perché il servizio prestato sia tecnicamente adeguato e funzionalmente efficiente. È peraltro certo che l'allacciamento per usi domestici, data l'esistenza di un minimo tecnico nella potenza messa a disposizione possa consentire contemporaneamente l'impiego dell'energia elettrica anche per gli altri usi correnti delle aziende contadine e per eventuali usi artigianali.

Per quanto riguarda i tipi di insediamento ai quali il servizio elettrico dovrebbe essere assicurato con il contributo dello Stato sono da tenere presenti due ordini di considerazioni.

In primo luogo, la definizione di abitazione « rurale » da elettrificare va ovviamente intesa in senso lato, proprio per tener conto delle finalità sociali del provvedimento. Tra tali abitazioni, sparse nelle campagne o raggruppate in nucleo o centri, vanno infatti compresi, oltre agli insediamenti (che sono la stragrande maggioranza) di popolazione dedicata ad attività agricole o connesse con l'agricoltura, l'allevamento e la pastorizia, anche quelli di popolazione che esercita la silvicoltura, la pesca o l'artigianato.

In secondo luogo, è evidente che, sempre in vista delle finalità sociali del provvedimento, il contributo dello Stato non può essere esteso:

a) agli insediamenti turistici che si sviluppano a scopo speculativo per iniziativa di

singoli cittadini o di organizzazioni e di enti pubblici e privati;

b) alle ville, casette prefabbricate, rifugi montani e a tutte le altre abitazioni con utilizzazione saltuaria nel corso dell'anno aventi le caratteristiche di luoghi di rappresentanza, di svago e di riposo;

c) alle case normalmente disabitate o con utilizzazione limitata a ristretti periodi dell'anno situate in località impervie o in zone con popolazione estremamente rarefatta (alpeggi, malghe, baite e simili).

Per quanto concerne l'ambito geografico entro cui l'azione dello Stato per l'elettrificazione delle abitazioni rurali deve svolgersi, è ovvio che esso deve abbracciare tutto il territorio nazionale, compatibilmente con la necessità di evitare impianti assurdi dal punto di vista tecnico-economico. Dovranno perciò essere escluse le isole minori, completamente prive di servizio elettrico, per le quali sarebbe oggi impensabile un collegamento alla rete nazionale elettrica, anche se in futuro e in altra sede potranno invece essere studiate particolari soluzioni tecniche per una loro eventuale elettrificazione.

Dimensioni del problema. — Così precisato qualitativamente l'ambito entro il quale deve svolgersi l'intervento dello Stato per l'elettrificazione rurale, è ora da valutare in termini quantitativi l'entità del problema. A questo scopo si può fare riferimento ai risultati dell'indagine condotta dall'Enel nel corso del 1965 e volta ad accertare:

a) il numero e la dislocazione delle località - centri, nuclei, e case sparse (1) - ancora prive del servizio elettrico e il numero degli abitanti interessati;

(1) Secondo le definizioni dell'ISTAT:

Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili.

Nucleo abitato: aggregato di case, con almeno cinque famiglie, privo del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Il carattere di nucleo è inoltre riconosciuto in alcuni casi particolari.

Case sparse: case disseminate per la campagna o situate lungo strade, e tali da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

b) gli aspetti tecnici e il costo del collegamento di tali località alla rete di distribuzione.

Può essere utile premettere qualche chiarimento sulle modalità con cui è stata condotta dall'Enel l'indagine suddetta, anche perché ciò consente di avere un'idea della sua completezza e attendibilità.

Nel censire i centri e i nuclei abitati non elettrificati, sia come numero che come popolazione, è stato assunto come base di partenza il Censimento 1961 effettuato a cura dell'ISTAT. Nel censimento delle case sparse non elettrificate, pur prendendo a base la definizione dell'ISTAT, sono stati talora usati criteri particolari in relazione alle finalità dell'indagine: per esempio sono state incluse tra le case sparse anche le case non elettrificate situate in posizione periferica nel territorio di centri o nuclei già elettrificati, nei casi in cui la loro ubicazione le rende assimilabili, ai fini dell'allacciamento elettrico, a case sparse. Sono state invece escluse le case che risultavano abbandonate al tempo dell'indagine, fenomeno questo di un certo rilievo nelle zone ad alto spopolamento, e quelle adibite ad usi particolari (alpeggi, malghe, baite e simili) per le quali non è presumibile una richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione. Per ciò che concerne la popolazione delle case sparse sono stati presi in considerazione gli abitanti normalmente reperibili in esse, anche se assenti al momento dell'indagine. Inoltre le case sparse sono state classificate in due gruppi: case con « permanenza continua », quelle abitate con continuità per oltre sei mesi all'anno oppure con continuità per un periodo prossimo a sei mesi e saltuariamente nel resto dell'anno; case con « permanenza stagionale », quelle abitate per periodi inferiori a sei mesi.

Poiché l'Enel non serve con la sua rete di distribuzione tutto il territorio nazionale, per completezza di rilevamento è stata richiesta e ottenuta dall'Ente la collaborazione di tutti gli altri distributori di energia elettrica (imprese esercite da enti locali o assimilati e da piccoli distributori esentati dalla nazionalizzazione ai sensi dell'articolo 4, numeri 5 e 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643). Attraverso sopralluoghi o interviste di personale dell'Enel o degli altri distributori si sono così potuti accertare con criteri uniformi il numero delle case sparse, delle famiglie e degli abitanti, il tipo di permanenza e gli impianti elettrici da realizzare.

I risultati delle indagini sono riassunti nella tabella seguente:

Località non elettrificate e relativi abitanti nell'anno 1965

	ITALIA SETTENTRIONALE		ITALIA CENTRALE		ITALIA SUD-INSULARE		TOTALE ITALIA	
	Numero	Abitanti	Numero	Abitanti	Numero	Abitanti	Numero	Abitanti
Centri	53	2.446	37	1.366	31	2.425	121	6.237
Nuclei	903	25.211	374	11.596	1.014	46.618	2.291	83.425
TOTALE	956	27.657	411	12.962	1.045	49.043	2.412	89.662
Case sparse:								
con permanenza continua	36.132	189.986	39.024	210.137	152.600	715.806	227.756	1.115.929
con permanenza stagionale	2.825	13.181	765	3.159	109.659	474.322	113.249	490.662
TOTALE	38.957	203.167	39.789	213.296	262.259	1.190.128	341.005	1.606.591
TOTALE ABITANTI		230.824		226.252		1.239.171		1.696.253
Percentuale	13,6 %		13,3 %		73,1 %		100 %	

Come si rileva dalla tabella, il numero dei centri e dei nuclei non ancora elettrificati è di circa 2.400 e i relativi abitanti ammontano a circa 90.000, cioè allo 0,2 per cento del totale degli abitanti in centri e nuclei. La mancanza del servizio elettrico nei centri e nei nuclei è quindi un fenomeno di modeste dimensioni.

Il vero problema dell'allacciamento riguarda le case sparse. Esse sono circa 340.000, con una popolazione dell'ordine di 1.600.000 abitanti pari al 3 per cento circa della totale

popolazione italiana. Di tali abitanti, circa 490.000 risiedono solo stagionalmente in case non elettrificate ed è quindi da tener presente che essi utilizzano, per la maggior parte dell'anno, un'altra dimora la quale può essere già elettrificata oppure rientrare tra quelle, non elettrificate, comprese nei centri, nei nuclei o nelle case sparse con permanenza continua, indicati nella tabella sopra riportata.

Pertanto la popolazione da considerare nel programma dell'intervento governativo per l'elettrificazione rurale va così distinta:

abitanti privi del servizio elettrico per tutto l'anno o per la maggior parte di esso

Italia Settentrionale	217.643	(0,91%)
Italia Centrale	223.099	(2,26%)
Italia Sud-insulare	764.849	(4,00%)
Totale	1.205.591	(2,30%)

abitanti con dimora stagionale non elettrificata

Italia Settentrionale	13.181	(0,06%)
Italia Centrale	3.159	(0,03%)
Italia Sud-insulare	474.322	(2,48%)
Totale	490.622	(0,90%)

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Volendo esaminare in maggior dettaglio la situazione nelle varie regioni si può rilevare dall'indagine Enel che, per quanto concerne i centri ed i nuclei non elettrificati, essi sono concentrati per il 55 per cento del loro numero (e per il 52 per cento della relativa popolazione residente) nelle seguenti regioni (in ordine di importanza): Emilia-Romagna, Sicilia, Piemonte e Sardegna. Per quanto riguarda poi le case sparse non elettrificate (comprese quelle con abitazione stagionale), esse sono concentrate per il 72 per cento circa in Sicilia (29,4 per cento), Puglia (15,8 per cento), Calabria (12,7 per cento), Campania (8 per cento) e Basilicata (6 per cento).

Non va peraltro dimenticato che la situazione sopra descritta non è certamente statica: da un lato infatti continueranno in futuro a svilupparsi alcuni dei movimenti migratori che già in passato hanno portato allo spopolamento delle località più decentrate e meno dotate di risorse economiche; dall'altro lato, proprio la possibilità di ottenere il servizio elettrico nelle località che ora ne sono prive potrebbe in alcuni casi arrestare o addirittura invertire i movimenti migratori; in altri favorire insediamenti permanenti al posto di quelli stagionali; in altri ancora creare nuovi centri di addensamento della popolazione. È perciò prevedibile che, nell'arco di tempo entro

cui sarà tecnicamente e finanziariamente possibile risolvere il problema dell'elettrificazione, quest'ultimo muterà le sue dimensioni e la sua struttura, e ciò è da tenere presente nella formulazione dei piani di elettrificazione, conferendo ad essi la necessaria flessibilità.

Costi dell'intervento. — L'analiticità con cui è stata condotta l'indagine ha consentito all'Enel di valutare con notevole esattezza la spesa prevedibile per la realizzazione degli allacciamenti delle abitazioni prive di servizio elettrico.

La spesa complessiva è stata stimata dell'ordine di 278 miliardi di lire, di cui circa 13 per i centri e i nuclei e 265 per le case sparse.

Va rilevato che l'indagine Enel non distingue peraltro tra abitazioni « rurali » nel senso lato precedentemente indicato e abitazioni per scopi turistici, di riposo, ecc, che invece, come si è detto, sono da escludersi dall'ambito del sovvenzionamento statale. Le suddette cifre di spesa rappresentano pertanto un limite per eccesso dell'impegno finanziario occorrente per l'elettrificazione rurale ai sensi del presente provvedimento.

La ripartizione territoriale della spesa globale prevista dall'Enel è illustrata nella tabella seguente:

Ripartizione territoriale della spesa di allacciamento

(miliardi di lire)

	Italia setten- trionale	Italia centrale	Italia sud-insulare	Totale Italia
Centri e nuclei	4,3	2,2	6,2	12,7
Case sparse:				
con permanenza continua	33,6	37,9	118,2	189,7
con permanenza stagionale	2,7	0,8	71,6	75,1
TOTALE	40,6	40,9	196,0	277,5

Per ciò che riguarda i centri e i nuclei, le maggiori aliquote di spesa sono previste, in ordine decrescente, per Emilia-Romagna, Basilicata, Piemonte, Sicilia, Sardegna e Toscana. Il costo medio generale degli impianti da realizzare è valutato pari a 142.000 lire per abitante (con un minimo di 50-60.000 lire per abitante per i centri e i nuclei con oltre 100

abitanti, e un massimo di 325.000 lire per abitante per i centri e i nuclei con meno di 20 abitanti) e pari a circa 600.000 lire per famiglia.

Per ciò che riguarda le case sparse, le maggiori aliquote di spesa sono previste, in ordine decrescente, per Sicilia (70 miliardi), Puglia (36 miliardi), Calabria (24 miliardi),

Basilicata (19 miliardi), Toscana (18,5 miliardi), Campania (17 miliardi) e Sardegna (17 miliardi). Il costo medio generale degli allacciamenti è valutato pari a 165.000 lire per abitante ed a 685.000 lire per famiglia. Questo costo medio degli allacciamenti varia però entro limiti molto ampi, da 100.000 lire per abitante negli Abruzzi, a 430.000 lire per abitante in Sardegna, con le punte più elevate nelle regioni del Settentrione, ove rimangono da allacciare solo le località più decentrate.

Priorità dell'intervento. — Le dimensioni e la gravosità finanziaria del problema dell'allacciamento delle abitazioni prive di servizio elettrico impongono di graduare nel tempo la realizzazione degli impianti. A tale scopo, la definizione di un ordine di priorità, ancorché difficile per il sovrapporsi di fattori di diversa natura (tecnica, sociale, economica, ecc.) che possono portare a conclusioni contrastanti, si rivela indispensabile soprattutto in vista della certezza del diritto che il provvedimento legislativo deve creare.

Si è ritenuto opportuno che la programmazione degli investimenti si adegui ai seguenti criteri di massima, ovviamente nella misura in cui essi sono compatibili fra loro:

1) portare a termine, in primo luogo, l'elettificazione dei residui centri e nuclei, data l'opportunità che siano per prime le comunità a venire dotate del servizio elettrico e tenuto anche conto che la relativa spesa è modesta;

2) in secondo luogo procedere all'elettificazione delle case sparse nel seguente ordi-

ne: case con permanenza continua; case con permanenza stagionale, ma collegata ad attività agricole o di altro genere particolarmente importanti sul piano locale; altre case con permanenza stagionale. Ovviamente tale ordine di priorità non va applicato rigidamente: ad esempio, ragioni di convenienza tecnica possono suggerire di allacciare contemporaneamente (impianti multipli) case di tipo diverso;

3) in generale, a parità di altre condizioni, verrà data la precedenza agli allacciamenti il cui costo medio per famiglia è minore, in modo che, a parità di spesa totale, l'effetto di elevazione sociale operato dall'avvento del servizio elettrico sia il più diffuso possibile.

Nella formulazione dei piani di intervento, come è ovvio, si dovrà tener conto delle tendenze locali in atto verso lo spopolamento o verso l'aumento dei residenti (sulla base, per esempio, di un confronto dei risultati dei due censimenti della popolazione del 1951, e del 1961), senza trascurare che, come si è detto, proprio l'allacciamento elettrico potrebbe modificare tali tendenze; si dovranno inoltre favorire le zone suscettibili di maggior sviluppo agricolo, in modo da stimolare non solo il progresso sociale, ma anche quello economico.

Un chiaro quadro della struttura interna del problema dell'elettificazione rurale, che illumina sulla portata dei criteri di priorità sopra indicati, è fornito dalla tabella seguente, ove sono riportati gli scaglioni di spesa per gli allacciamenti, suddivisi per classi di costo progressivamente crescente.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Spesa per gli allacciamenti suddivisa per classi di costo (1)

CLASSI DI COSTO (10 ⁶ lire)	Numero	Popolazione	Spesa (10 ⁶ lire)	Spesa progressiva (10 ⁶ lire)
<i>Centri e nuclei:</i>				
fino a 100	952	47.586	2.417	2.417
da 100 a 300	987	32.599	5.562	7.979
da 300 a 500	286	6.485	2.469	10.448
da 500 a 1.000	131	2.480	1.557	12.005
da 1.000 a 2.000	56	512	736	12.741
Totale centri e nuclei	2.412	89.662	12.741	12.741
<i>Case sparse con permanenza con-</i> <i>tinua:</i>				
fino a 100	2.276	12.273	194	194
da 100 a 300	29.551	150.261	8.071	8.265
da 300 a 500	59.058	285.096	27.104	35.369
da 500 a 1.000	91.029	442.825	72.319	107.688
da 1.000 a 2.000	37.567	187.709	56.271	163.959
oltre 2.000	8.275	37.765	25.779	189.738
Totale case sparse con permanenza continua	227.756	1.115.929	189.738	189.738
<i>Case sparse con permanenza sta-</i> <i>gionale:</i>				
fino a 100	1.219	5.950	110	110
da 100 a 300	21.474	100.718	5.747	5.857
da 300 a 500	35.153	153.818	15.726	21.583
da 500 a 1.000	41.221	173.654	30.711	52.294
da 1.000 a 2.000	12.269	49.125	16.994	69.288
oltre 2.000	1.913	7.398	5.809	75.097
Totale case sparse con permanenza stagionale	113.249	490.662	75.097	75.097
Totale case sparse	341.005	1.606.591	264.835	264.835

(1) La classe di costo si intende « per abitante » nel caso di centri e nuclei, e « per famiglia » nel caso delle case sparse.

FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO.

Come si è accennato, gli interventi dello Stato nel campo della elettrificazione rurale sono stati numerosi e si sono concretizzati principalmente in varie forme di contributi erogati per la realizzazione degli impianti elettrici. È da rilevare che in tali interventi si è mirato soprattutto a favorire l'elettrificazione dei comprensori di bonifica e di quelli irrigui, soprattutto nelle zone di montagna ed in quelle ad economia depressa; notevole è stato in particolare l'apporto della Cassa del Mezzogiorno per l'elettrificazione dei territori di sua competenza, a favore dei quali risultavano concessi al 30 giugno 1963 contributi per circa 60 miliardi di lire per il finanziamento di una spesa totale di 71 miliardi di lire.

Parte degli interventi previsti dalla legislazione passata si sono ormai esauriti; di quelli attualmente in vigore hanno rilievo soltanto i provvedimenti disposti dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno », e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 » (Piano verde n. 2).

La legge per lo sviluppo del Mezzogiorno peraltro, a differenza delle precedenti leggi sulla Cassa del Mezzogiorno, restringe l'intervento ai soli comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricole ad esse connesse. La sua portata agli effetti della risoluzione del problema globale della elettrificazione rurale è quindi sia geograficamente, sia settorialmente limitata.

Siffatte limitazioni non sono invece contenute nel Piano verde, recentemente approvato dal Parlamento, il quale affronta il problema nella sua generalità; occorre perciò tener presente che il nuovo provvedimento dello Stato a favore dell'elettrificazione delle abitazioni rurali affiancherà i propri stanziamenti a quelli previsti da tale legge. In proposito, si può ricordare che gli stanziamenti del Piano verde per il quinquennio 1966-1970 ammontano a 38 miliardi di lire, con i quali sarà possibile costruire impianti elettrici per 47,5 miliardi di lire, dato che l'80 per cento delle spese di allacciamento è a carico dello Stato e il 20 per cento a carico dell'Enel. Ma tali 47,5 miliardi di lire non possono esser sottratti globalmente dalla spesa per l'elettrificazione delle abitazioni rurali, calcolata dall'Enel nel 1965 pari a circa 278 miliardi di lire, e ciò perché i fondi del Piano

verde sono destinati a finanziare, in generale, impianti elettrici « al servizio dell'agricoltura », oltre che l'elettrificazione delle abitazioni private. È certo che tali stanziamenti contribuiranno ad alleviare il fabbisogno finanziario da coprire con il nuovo provvedimento ma è impossibile prevedere in quale misura. Inoltre, a parte il contributo del Piano verde, è ragionevole pensare che i piani di elettrificazione rurale richiederanno di fatto una spesa inferiore ai 278 miliardi di lire valutati dall'Enel, e ciò per un triplice ordine di considerazioni. Innanzitutto le previsioni dell'Enel risalgono al 1965, mentre il nuovo provvedimento non potrà aver effetti che a partire dal 1967 e nell'intervallo quindi la situazione si sarà certo modificata nel senso di ridurre la quota di abitazioni rurali che restano da elettrificare, dato il continuo impegno dell'Enel in proposito. Secondariamente, la previsione di spesa dell'Enel riguarda anche abitazioni che vanno escluse, come si è precedentemente sostenuto, dal sovvenzionamento statale. Infine, tra le case sparse con permanenza stagionale dovrà necessariamente verificarsi una selezione, all'atto della effettiva predisposizione dei piani di allacciamento per escludere quelle in cui la permanenza è così breve e il costo di allacciamento così elevato da non giustificare, nemmeno dal punto di vista sociale, la spesa stessa, potendosi anzi fornire l'energia elettrica per vie diverse che la costruzione di linee elettriche.

Tutto ciò premesso, appare ragionevole e sufficientemente fondato ritenere che la spesa complessiva per elettrificare le abitazioni rurali si collochi intorno ai 250 miliardi di lire.

Rimangono a questo punto da determinare le modalità del finanziamento della spesa suddetta. L'unica soluzione accettabile è quella prevista dal Piano verde e cioè l'80 per cento a carico dello Stato e il 20 per cento a carico degli enti distributori di energia elettrica. Questo comporterebbe un onere complessivo per lo Stato di 200 miliardi di lire.

L'elevatezza della quota che il nuovo provvedimento addossa allo Stato è la migliore conferma della volontà politica di risolvere in maniera radicale il problema sociale della elettrificazione delle abitazioni rurali. D'altra parte tale impostazione trova pieno riscontro nell'esperienza estera. Un forte contributo statale, sia nella forma di partecipazione diretta della spesa di allacciamento sia in quella di prestiti a tasso privilegiato, è infatti normale in molti paesi d'Europa, come risulta da una

recente pubblicazione dell'ONU (1). In particolare, considerando i paesi più progrediti dell'Europa occidentale, tale contributo va da un massimo del 100 per cento per la Svezia ad un minimo del 30 per cento per il Belgio, con valori intermedi per la Francia, la Gran Bretagna e la Germania Federale.

Il restante 20 per cento delle spese di allacciamento, come si è detto, verrà a gravare sugli enti distributori. Il criterio di addossare a questi ultimi una parte dei relativi oneri si ispira alla prassi sancita dai provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (i quali prevedono addirittura in alcuni casi l'allacciamento gratuito). Il fatto che tale parte sia pari all'intero 20 per cento trova in sostanza la sua ragione nel precedente costituito dal Piano verde, dal quale il nuovo provvedimento non potrebbe discostarsi senza generare incertezze nell'applicazione della legge. In effetti criteri di giusta ripartizione degli oneri avrebbero suggerito di chiamare gli utenti rurali a concorrere, seppure in misura modesta, alla copertura delle spese di allacciamento, in quanto essi ne sono i diretti beneficiari. Inoltre l'obbligo di un contributo da parte degli utenti avrebbe quanto meno limitato richieste di allacciamento non motivate da reali necessità, evitando che il denaro pubblico potesse venire ad esempio impiegato per l'allacciamento di abitazioni destinate in realtà ad essere comunque abbandonate entro breve tempo.

Dato il precedente del Piano verde peraltro, l'imposizione di un contributo agli utenti rurali significherebbe l'introduzione di ingiustificabili disparità di trattamento nei confronti degli utenti stessi.

MODALITÀ ED ORGANI DELL'INTERVENTO.

Per avere la massima efficacia, l'azione dello Stato per la elettrificazione rurale deve essere unitaria ed organica e deve evidentemente essere inserita nella preesistente legislazione nel settore. Già si è detto dei vari interventi dello Stato e si è rilevata l'importanza fondamentale del Piano verde: è dunque logico, anzi indispensabile, far riferimento al quadro preconstituito da quest'ultima legge, soprattutto perché essa contiene precise disposizioni circa le modalità e gli organi di intervento dello Stato per l'elettrificazione ru-

rale che appaiono obiettivamente adatte a perseguire lo scopo prefisso ed hanno riscosso in sede parlamentare le più ampie approvazioni.

In tale quadro si è pertanto predisposto un disegno di legge che definisce nuovi e più ampi obiettivi a fianco di quelli previsti dal Piano verde e fornisce i mezzi finanziari necessari per conseguirli.

L'articolo 1 di questo disegno di legge fissa l'arco di tempo entro il quale l'elettrificazione delle abitazioni rurali deve essere realizzata. Esso è di 10 anni, e ciò discende da un ragionevole compromesso tra l'urgenza sociale del problema, che suggerirebbe di attuare la elettrificazione al più presto, e la necessità di tener conto, oltre che dei tempi tecnici di costruzione degli impianti, anche della inopportunità di gravare troppo il bilancio dello Stato o di ricorrere pesantemente all'aumento del debito pubblico negli anni più prossimi. L'articolo 1 stabilisce poi la ripartizione delle spese di allacciamento e cioè l'80 per cento a carico dello Stato e il 20 per cento a carico degli enti distributori dell'energia elettrica. Questa norma è identica a quella prevista dal Piano verde e la sua giustificazione è stata già fornita.

Le disposizioni dell'articolo 2 sono dirette a definire, sulla base dei criteri già esposti, l'ambito della elettrificazione rurale da sovvenzionare col contributo statale, fornendo indicazioni per l'individuazione sia degli aventi diritto che degli esclusi.

Il successivo articolo 3 richiama espressamente l'articolo 19 del Piano verde, ribadendo ancora in tal modo l'ispirazione unitaria e organica dell'intervento pubblico nel settore; è inoltre precisato che il riparto territoriale delle disponibilità deve essere effettuato « annualmente » dal decreto ministeriale, in modo che le esigenze regionali possano essere tenute presenti con la massima flessibilità. Al fine poi di preconstituire una base concreta per l'attuazione del provvedimento, è fatto riferimento all'indagine Enel, di cui abbiamo precedentemente illustrato gli aspetti essenziali. L'articolo 3 fissa infine i criteri di massima per la priorità di realizzazione delle opere, sulla base delle considerazioni che abbiamo già svolte e che appaiono le più opportune in vista delle finalità sociali della legge.

Le norme dell'articolo 4, dopo un richiamo alle modalità di attuazione dell'intervento pubblico secondo la traccia dell'articolo 19 del Piano verde, forniscono una precisazione di fondamentale importanza, e cioè che i criteri di allacciamento devono essere improntati ad

(1) ONU: *The state of rural electrification in Europe* - New York, 1964.

una ragionevole economia di impianto, poiché il problema è di allacciare, rapidamente e con il minor immobilizzo di denaro, il maggior numero di abitazioni possibili, i cui prelievi saranno, e per vari anni ancora, modesti e comunque assai incerti. Vi sarà poi sempre il tempo per rinforzare il collegamento per quei singoli casi in cui si dovessero riscontrare prelievi sensibilmente superiori a quelli che oggi è lecito prevedere.

L'articolo 4, inoltre, fornisce disposizioni atte ad assicurare una globalità di intervento su tutto il territorio nazionale, comprese le zone in cui la distribuzione dell'energia elettrica è concessa ad imprese diverse dall'Enel. Queste imprese, come è noto, sono di due tipi:

1) imprese esercite da enti locali o assimilati, esonerate dalla nazionalizzazione ai sensi dell'articolo 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

2) imprese esonerate, ai sensi dell'articolo 4, n. 8, della legge suddetta, in quanto piccole imprese produttrici e distributrici di non più di 15 milioni di chilovattora all'anno.

Queste imprese influiscono in misura molto modesta sul totale: secondo l'indagine Enel nel territorio da esse servito si troverebbero infatti solo 10 centri, 102 nuclei e 4.930 case sparse non elettrificate, per un totale di circa 27.000 abitanti. Ciononostante, è parso doveroso tener conto del fenomeno e il disegno di legge prescrive, da un lato, che l'Enel nel predisporre i piani esecutivi di intervento, senta il parere di tali imprese e, dall'altro lato, che queste ultime debbano realizzare gli impianti di propria competenza secondo le modalità ed entro il periodo di tempo fissato dai piani stessi. È sembrato anche opportuno che la disposizione citata sia sanzionata penalmente, in modo da garantire efficacemente la sua osservanza.

Le norme dell'articolo 4 non sarebbero però per se stesse idonee a garantire l'allacciamento delle abitazioni rurali situate nei territori serviti da imprese di distribuzione diverse dall'Enel, né si rispetterebbero criteri di giustizia, senza le disposizioni dell'articolo 5.

Tale articolo 5 impone innanzitutto all'Ente di Stato di fornire a queste imprese tutta l'energia occorrente per far fronte all'incremento dei fabbisogni derivanti dagli allacciamenti di utenze rurali eseguiti ai sensi del presente disegno di legge, purché la richiesta dell'energia sia motivata da insufficienza di disponibilità interne alle imprese

stesse. Come è ovvio, il prezzo della fornitura sarà determinato in relazione alle tariffe vigenti.

In secondo luogo, l'articolo 5 stabilisce un principio che solo formalmente rappresenta una deroga alle disposizioni della legge di nazionalizzazione dell'industria elettrica, mentre in pratica ne rispetta lo spirito; tale principio è che l'obbligo di allacciare le utenze rurali secondo i piani esecutivi predisposti dall'Enel e sanzionati dalla approvazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste non deve provocare la forzata nazionalizzazione di piccole imprese efficienti, solo perché le nuove utenze portano a superare quel limite di 15 milioni di chilovattora all'anno oltre il quale la legge prevede l'inglobamento nell'Enel.

L'ultimo comma dell'articolo 5 intende salvaguardare il diritto degli utenti rurali ad ottenere l'allacciamento in qualsiasi zona del territorio nazionale essi risiedano. D'altronde, poiché non sarebbe giusto imporre alle piccole imprese produttrici e distributrici di addossarsi, per fini sociali, oneri insostenibili per la loro economia di operatori privati, il comma citato prevede che le suddette imprese possano declinare il compito di realizzare gli allacciamenti previsti dai piani esecutivi redatti dall'Enel, ma che, in tal caso, i loro impianti siano nazionalizzati secondo la legge vigente entro sei mesi dalla data di approvazione dei piani stessi.

L'articolo 6 ricalca esattamente gli ultimi commi della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910. Non occorre insistere sul fatto che esso rappresenta uno dei punti di forza dell'intervento legislativo a favore dell'elettificazione rurale, conferendo chiarezza e sveltezza alla normativa in proposito.

L'articolo 7 stabilisce l'ammontare della spesa statale nel decennio di attuazione della legge in 20 miliardi di lire all'anno. Per tener conto poi della possibilità, per cause tecniche o di forza maggiore, di uno slittamento dei tempi di approntamento degli impianti da un anno all'altro, il secondo comma dell'articolo 7 prevede l'obbligo di cumulare gli stanziamenti non utilizzati in un anno con quelli degli anni successivi.

L'articolo 8 stabilisce che l'entrata in vigore della presente legge fa cessare l'applicabilità ai « nuovi impianti » (e non a quelli che già hanno ottenuto l'ammissione a qualche forma di contributo statale) di tutte le altre disposizioni legislative esistenti a favore dell'elettificazione delle abitazioni rurali, salvo quanto previsto dalla legge per la Cassa

del Mezzogiorno e da quella del Piano verde. Ciò è inteso a creare chiarezza legislativa e ad evitare duplicazioni di intervento.

Gli articoli 9, 10 e 11 riprendono quasi esattamente gli articoli 50, 51 e 52 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e riguardano le norme finanziarie.

L'articolo 12 stabilisce che lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste contenga annualmente in allegato la relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento.

Con l'approvazione dell'allegato disegno di legge, il Parlamento darà un impulso decisivo alla elettrificazione rurale e renderà più prossimo nel tempo quel riequilibrio economico e sociale del mondo agricolo che è negli interessi di tutta la comunità nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di assicurare ai residenti nelle zone rurali le possibilità di sviluppo sociale ed economico derivanti dalla disponibilità della energia elettrica, nel decennio 1967-1976 saranno attuati piani di elettrificazione intesi a portare il servizio elettrico alle abitazioni rurali che ne sono prive.

Il relativo onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'Enel o degli altri distributori di energia elettrica localmente esistenti.

ART. 2.

Hanno diritto ad ottenere l'allacciamento ai sensi della presente legge i residenti in centri, nuclei e case sparse non elettrificati posto che essi traggano i propri redditi dall'esercizio di attività agricole o connesse con l'agricoltura, l'allevamento, la pastorizia oppure dalla silvicoltura, dalla pesca o dall'artigianato.

Per l'individuazione dei centri, nuclei e case sparse da elettrificare valgono le definizioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica adottate per il censimento 1961 della popolazione. Sono inoltre da considerarsi case sparse quelle case non elettrificate, situate in posizione periferica nel territorio di centri o nuclei elettrificati, nei casi in cui la loro ubicazione le rende assimilabili, ai fini dell'allacciamento elettrico, a case sparse.

Sono esclusi dall'ambito della presente legge, gli insediamenti turistici, le ville, le casette prefabbricate, i rifugi montani e tutte le altre abitazioni con utilizzazione saltuaria nel corso dell'anno aventi le caratteristiche di luoghi di rappresentanza, di svago e di riposo; sono inoltre escluse le case normalmente disabitate o con utilizzazione limitata a ri-

stretti periodi dell'anno, situate in località impervie o in zone con popolazione estremamente rarefatta (alpeggi, malghe, baite e simili).

ART. 3.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 7 da effettuarsi annualmente con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, le Commissioni regionali previste dall'articolo 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 formulano i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.

Per questi programmi saranno assunti come base di riferimento i dati contenuti nell'indagine sulla situazione della elettrificazione rurale in Italia effettuata dall'Enel nel 1965, adottando il criterio di attribuire priorità, entro i limiti consentiti dalla opportunità tecnica di realizzare simultaneamente allacciamenti multipli, alla costruzione degli impianti elettrici necessari in primo luogo per i centri e i nuclei, in secondo luogo per le case sparse con permanenza continua e, da ultimo, per le case sparse con permanenza stagionale.

Salvo nei casi in cui i tempi tecnici indispensabili lo impediscano, i centri e nuclei dovranno esser forniti del servizio elettrico entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Per quanto riguarda le case sparse con permanenza stagionale, dovrà esser data la precedenza a quelle in cui tale permanenza è collegata ad attività agricole o di altro genere previste dalla presente legge che siano particolarmente importanti sul piano locale.

A parità di altre condizioni, sarà rispettato il criterio di dare la priorità agli allacciamenti il cui costo medio per famiglia è minore

ART. 4.

L'Enel, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 3, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali le citate Commissioni regionali esprimono motivato parere tecnico, anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile e i tempi di esecuzione.

I suddetti piani comprenderanno tutte e sole le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica per gli usi di illuminazione ed elettrodomestici, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze, proporzionate ad una fornitura di energia per una potenza non superiore a 5 chilovattora.

Per quella parte in cui i suddetti piani esecutivi di intervento riguardano utenze situate in territori in cui la distribuzione di energia elettrica è curata da imprese diverse dall'Enel, questo dovrà sentire il parere di tali imprese ed esse dovranno poi realizzare gli impianti di propria competenza secondo le modalità ed entro il periodo di tempo fissati dai piani stessi, salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La mancata o ritardata esecuzione del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste è punita con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

ART. 5.

Le imprese distributrici di energia elettrica diverse dall'Enel potranno chiedere all'Ente di Stato, mediante istanza motivata al Ministero dell'industria e commercio, la fornitura in base alle tariffe vigenti di tutta l'energia occorrente per far fronte all'incremento dei fabbisogni derivanti dagli allacciamenti di utenze rurali eseguiti ai sensi della presente legge.

Tale energia, per le sole imprese produttrici e distributrici escluse dalla nazionalizzazione ai sensi dell'articolo 4, n. 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non sarà computata agli effetti del massimale di 15 milioni di chilovattora per anno previsto da tale legge.

Le imprese di cui al comma precedente che declinassero di assumersi il compito di procedere ai nuovi allacciamenti richiesti, avranno i propri impianti nazionalizzati secondo le modalità e con gli indennizzi previsti dalla legge di nazionalizzazione, entro sei mesi dalla data di approvazione dei piani esecutivi di cui all'articolo 4.

ART. 6.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonché degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo accertamento di esecuzione dei lavori, provvede l'Ispettorato

agrario compartimentale competente per territorio, qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

ART. 7.

È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1976, la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Le somme inutilizzate nell'anno per cui sono stanziati devono essere trasferite e aggiunte alle somme stanziati negli anni successivi.

ART. 8.

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità ai nuovi impianti di tutte le altre disposizioni legislative a favore dell'elettrificazione delle abitazioni rurali, salvo quanto previsto dalla legge 26 giugno 1965, n. 717 per i comprensori di zone irrigue e zone di valorizzazione agricola ad esse connesse e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 9.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1967 al 1976 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

ART. 10.

I mutui di cui al precedente articolo 9, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1976 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del

tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

ART. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1967 al 1976 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 12.

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di azienda, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.